

nistrare il bisogno di Barche, Cavalli, Carri, ed Utenfili necessarj al trasporto degli Effetti, che si recuperassero; e così pure quelle Guardie, che occorressero, onde riporli nei Magazzini, che verranno stessamente destinati alla custodia degli Effetti medesimi.

7

Li detti due Soprastanti, separatamente l' uno dall' altro, dovranno tener distinto, ed esatto conto della quantità, e qualità delle Mercanzie, ed Effetti, che si recuperassero con le sue Marche, e Segnali, facendole ristaurare, e governare secondo il bisogno, per riponerle poi, e custodirle in un Magazzino con tre diverse Chiavi, due delle quali staranno appresso dei predetti due Soprastanti, e la terza del Ministro Cancelliere del Reggimento.

8

Se poi il pregiudizio delle Merci, ed Effetti recuperati fosse tale, che il dispendio della loro ricuperazione fosse maggiore del valore, che se ne potesse ritrarre; e così parimenti se tra esse Merci ve ne fossero di quelle suscettibili di un notabile deperimento nella loro giacenza; comunicate tali circostanze al Collegietto de XII., e dal medesimo verificate, potrà esso passare, proponendo Parte con la pluralità dei Voti, ad autorizzarne la loro Vendita, o per mezzo delli Soprastanti già eletti, o con la destinazione di altre probe, ed oneste Persone, previa però la Stima delle Merci, ed Effetti predetti. Seguita poi una